

CAMERA DEI DEPUTATI N. 614

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, ANTONUCCI, ALESSI, ARMELLIN, ANSELMI, CHIRIANO, COLONI, CASATI, CASINI CARLO, BIANCHI, GRILLO LUIGI, AIARDI, GOTTARDO, FRONZA CREPAZ, RUSSO FERDINANDO, ORSENIGO, ORSINI GIANFRANCO, PORTATADINO, SANZA, SANGALLI, ZOLLA, ZANIBONI

Presentata il 7 luglio 1987

Norme sulle assunzioni obbligatorie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione di questo progetto di riforma della disciplina generale del collocamento obbligatorio, che già lungamente discussa nella scorsa legislatura, aveva trovato una concorde definizione in un testo approvato dall'apposito comitato ristretto della Camera dei deputati, si fonda su alcuni presupposti quali l'unificazione delle aliquote, attualmente riservate a ciascuna categoria di invalidi, l'elevazione del livello di invalidità richiesta per usufruire dei benefici del collocamento obbligatorio e la fissazione di univoci e più precisi criteri, che le commissioni sanitarie dovranno adottare nell'accertare la sussistenza di una invalidità fisica, psichica e sensoriale, diversa da quella determinata da cause di guerra, del lavoro o per servizio. L'obiettivo dichiarato è quello di consentire la massima possibile occupa-

zione di coloro che, per la natura e l'entità delle loro menomazioni, molto difficilmente potrebbero trovare una occupazione attraverso il collocamento ordinario.

Non solo, infatti, sono venute a mancare le ragioni che avevano a suo tempo indotto il legislatore a prevedere una differenziazione fra le categorie di invalidi, ma è ormai a tutti chiaro come di fronte al riconoscimento in massa di cittadini, in realtà non sensibilmente sfavoriti nel reperimento di un posto di lavoro, siano necessari urgenti rimedi.

Così come s'impone ormai una sostanziale modificazione della legislazione vigente in materia, in modo da garantire ai lavoratori handicappati quelle pari dignità e quell'armonico sviluppo della loro personalità, che si possono meglio conseguire attraverso la partecipazione, a

pieno titolo, al processo produttivo del Paese.

Per raggiungere questo scopo i proponenti prevedono un'azione mirata e programmata di formazione professionale, accompagnata, ove necessario, da processi di riabilitazione e di rieducazione professionale, che parta dall'osservazione delle capacità residue, dell'esperienza, delle attitudini e delle aspirazioni del lavoratore invalido e sia idonea a garantire, anche attraverso processi di riadattamento e la modificazione del posto di lavoro, l'inserimento a lui più consono e per il quale è adeguatamente preparato, in modo da rendere effettivo il suo diritto al lavoro e piena la sua partecipazione.

Non più, quindi, un lavoratore « tutelato » senza qualificazione, avviato senza alcuna possibilità di scegliersi l'azienda e la collocazione in essa e quindi spesso destinato al posto meno produttivo ed appagante, ma un cittadino collocato nella pienezza dei suoi diritti e dei suoi doveri, tenendo conto delle sue capacità professionali, di quelle vecchie e di quelle acquisite, nel rispetto delle esigenze e delle necessità dell'azienda.

Per rendere questo possibile, la proposta prevede che un'apposita Commissione tecnica, nel valutare la residua capacità lavorativa dell'invalido, accerti le sue professionalità, le mansioni, compatibili con le sue menomazioni, cui può essere adibito ed il posto di lavoro cui può es-

sere avviato. Precisando nel contempo le prestazioni e gli interventi formativi e di sostegno, cui può accedere per facilitare e rendere permanente la sua attività lavorativa, nonché le modalità e le condizioni strumentali e di appoggio necessarie al suo inserimento lavorativo.

Una serie di articoli affrontano, infine, i problemi relativi: al collocamento obbligatorio degli orfani e delle vedove; alla conservazione del posto per i lavoratori che abbiano contratto una malattia professionale o si siano invalidati sul lavoro; la costituzione di un servizio di consulenza presso gli uffici provinciali del lavoro; l'istituzione di commissioni regionali e provinciali per il collocamento obbligatorio; la fissazione delle competenze e delle modalità di convocazione della sottocommissione centrale; nuove modalità per i concorsi; la fiscalizzazione degli oneri sociali per i datori di lavoro che assumono lavoratori con elevata riduzione della capacità lavorativa e la concessione di contributi per la modificazione dei posti di lavoro; contributi e quote di forniture delle amministrazioni pubbliche alle cooperative integrate; l'eliminazione delle barriere architettoniche, mentre una serie di disposizioni minori si propongono di regolare, in via transitoria, il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa e la salvaguardia dei legittimi interessi dei lavoratori avviati al lavoro e riconosciuti in base alle disposizioni attualmente in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

CAPO I.

ASSUNZIONE DI LAVORATORI INVALIDI, NON VEDENTI, AUDIOLESI E MUTI.

ART. 1.

(Soggetti aventi diritto).

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione, la presente legge tutela e promuove il diritto al lavoro:

a) degli invalidi militari e civili di guerra e per servizio, nonché degli invalidi del lavoro, riconosciuti a norma delle vigenti disposizioni di legge;

b) dei lavoratori la cui residua capacità lavorativa, causata da invalidità permanente fisica, psichica o sensoriale, congenita od acquisita, comunque intervenuta, sia non superiore al 55 per cento;

c) dei lavoratori non vedenti, audiolesi e muti.

ART. 2.

(Obblighi delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici).

1. Le amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le aziende di Stato, le aziende municipalizzate e gli enti pubblici, anche se a carattere locale, i quali abbiano complessivamente più di 18 dipendenti, sono tenuti ad assumere, mediante concorso, lavoratori invalidi di cui all'articolo 1 della presente legge, per una aliquota di almeno il 12 per cento del personale in

servizio. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

2. Per il personale operaio e per quello con contratto di diritto privato, l'assunzione di invalidi, soggetti del collocamento obbligatorio, avviene nell'ambito delle aliquote di cui al comma 1, secondo le procedure stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alle assunzioni di personale delle stesse categorie.

ART. 3.

(Obblighi delle aziende private).

1. Le imprese private, comprese le società cooperative, che abbiano alle proprie dipendenze più di 18 lavoratori, fra operai ed impiegati, sono tenute ad occupare le seguenti aliquote di lavoratori invalidi di cui agli articoli 1 e 15 della presente legge:

a) più di 200 dipendenti: 12 per cento;

b) più di 100 dipendenti: 10 per cento;

c) più di 50 dipendenti: 9 per cento;

d) più di 37 dipendenti: 4 per cento;

e) da 18 a 37 dipendenti: una unità.

2. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

ART. 4.

(Accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari previsti).

1. Le regioni dettano norme per la costituzione ed il funzionamento, presso le unità sanitarie locali cui i richiedenti sono iscritti, di appositi organi collegiali per l'accertamento sanitario della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 1, lettera b).

2. Tale accertamento è effettuato secondo criteri e parametri fissati dal Governo della Repubblica, in attuazione dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

3. Contro l'accertamento sanitario di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso da parte degli interessati ad organi sanitari collegiali regionali, costituiti dalle regioni a norma delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 5.

(Lavoratori non vedenti, audiolesi e muti).

1. L'avviamento al lavoro dei lavoratori non vedenti, audiolesi e muti viene effettuato a norma delle disposizioni speciali vigenti.

2. Tali disposizioni possono essere estese, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche ad altre attività lavorative, che si prestino in modo particolare ad essere svolte dai lavoratori predetti.

CAPO II.

DEL COLLOCAMENTO DELLE DONNE CAPOFAMIGLIA E DEGLI ORFANI.

ART. 6.

(Soggetti aventi diritto).

1. La presente legge promuove e tutela il collocamento obbligatorio delle vedove, degli orfani e degli equiparati di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 482, delle donne capo-famiglia e degli orfani senza mezzi di sussistenza di cui al successivo articolo, nonché dei profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763.

2. Gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio o sul lavoro hanno, a

parità di punteggio, la precedenza sugli altri iscritti nella stessa lista.

ART. 7.

*(Donne ed orfani
senza mezzi di sussistenza).*

1. Ai fini di cui all'articolo 6 sono considerate donne capofamiglia ed orfani senza mezzi di sussistenza quelli il cui reddito familiare, a seguito della morte del marito e del padre o per l'inesistenza di esso, si sia ridotto o sia al di sotto del minimo vitale e non sia idoneo, tenuto conto del numero dei membri della famiglia stessa, al sostentamento della stessa.

2. Nella valutazione del reddito di cui al comma 1, si deve tener conto anche delle pensioni di reversibilità o delle rendite assicurative o infortunistiche spettanti ai membri della famiglia stessa.

3. Il diritto può essere fatto valere solo da uno dei membri della famiglia di cui al comma 1.

ART. 8.

(Obblighi delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e dei privati imprenditori per il collocamento delle donne capofamiglia e degli orfani).

1. Le amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, le province, i comuni, gli enti e le aziende pubbliche, i quali abbiano complessivamente più di 18 dipendenti, sono tenuti ad assumere, mediante concorso, cittadini di cui all'articolo 6 nella misura del 3 per cento del personale dipendente.

2. Allo stesso obbligo sono tenute le imprese private che abbiano alle proprie dipendenze più di 18 lavoratori fra impiegati ed operai.

CAPO III.

NORME DI CARATTERE GENERALE.

ART. 9.

(Denuncia da parte degli enti pubblici e delle aziende private).

1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti e le aziende pubbliche nonché le imprese private, soggetti alle disposizioni della presente legge, sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio o di luglio di ciascun anno, un prospetto recante:

a) l'indicazione numerica del personale di ruolo e non di ruolo, del personale in servizio ovvero dei lavoratori assunti alle proprie dipendenze, distinto per categorie, qualifiche, livello o professionalità e per unità produttiva;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascun assunto il giorno di assunzione.

2. Le imprese private sono tenute ad allegare le richieste nominative che hanno diritto di effettuare e, per quanto concerne le richieste numeriche, debbono indicare altresì il numero dei posti da ricoprire, precisando le qualifiche, le professionalità occorrenti all'azienda, le mansioni cui i lavoratori dovranno essere adibiti e gli stabilimenti o sedi cui saranno destinati.

3. La denuncia semestrale ha, a tutti gli effetti, valore di richiesta di avviamento al lavoro per i posti disponibili ai sensi della presente legge.

4. La denuncia stessa deve essere inviata:

a) dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, aventi sedi in più regioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, aventi sedi in più province della

stessa regione, all'Ufficio regionale del lavoro;

c) dalle amministrazioni e dagli enti pubblici aventi sedi in una sola provincia all'Ufficio provinciale del lavoro;

d) dagli imprenditori privati all'Ufficio provinciale del lavoro ed alla Sezione circoscrizionale competenti per territorio.

ART. 10.

(Esclusione dalla tutela e computabilità).

1. Sono esclusi dalla tutela sancita dalla presente legge, i lavoratori che, ai sensi delle norme in vigore, non abbiano raggiunto il limite minimo di età o abbiano superato quello massimo per l'assunzione al lavoro, salvo quanto previsto all'articolo 18 o siano stati indicati incollocabili o siano titolari di pensioni di vecchiaia di importo pari almeno al doppio del trattamento minimo, o di inabilità a carattere assicurativo previdenziale, nonché gli orfani che abbiano, superato i 36 anni di età.

2. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di assunzione, sanciti dalla presente legge, tra i lavoratori in servizio nelle amministrazioni dello Stato, negli enti e nelle aziende pubbliche e private, non sono computabili i lavoratori obbligatoriamente assunti, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di formazione sul lavoro, nonché quelli assunti con contratto di precariato od a tempo determinato e gli avventizi. Agli stessi fini non possono essere computati nelle aliquote d'obbligo i dipendenti divenuti invalidi, per causa non dipendente dalla attività lavorativa, successivamente all'assunzione o che ottengano il riconoscimento dell'invalidità successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, salvo che la residua capacità lavorativa risulti inferiore al 55 per cento nel primo caso od al 40 per cento nel secondo e salvo quanto previsto dall'articolo 23.

ART. 11.

(Esoneri).

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le percentuali delle assunzioni obbligatorie per le imprese di navigazione ed aeree, le Ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici esercizi di trasporto in concessione, relativamente alle mansioni diverse da quelle del personale viaggiante.

2. Con analogo decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definisce i criteri e le modalità di compensazione territoriale per quelle aziende che operano in più regioni.

3. I datori di lavoro che esercitano particolari attività per un periodo non superiore a sei mesi sono esonerati dal collocamento obbligatorio.

CAPO IV.

ORIENTAMENTO, FORMAZIONE
E RIABILITAZIONE PROFESSIONALE.

ART. 12.

(Corsi di formazione professionale).

1. Le regioni provvedono a promuovere le attività di orientamento e di formazione professionale, nonché quelle di riabilitazione psico-fisica o di riadattamento dei cittadini aventi i requisiti previsti dall'articolo 1.

2. I programmi di tali attività sono predisposti d'intesa con la Commissione regionale per l'impiego, sentita la Commissione regionale per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 14 e sono mirati al pieno sviluppo della persona umana ed alla promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.

3. Le attività di formazione professionale dei lavoratori di cui al comma 1 si svolgono attraverso il finanziamento di corsi di addestramento, di qualificazione e di riqualificazione, ovvero attraverso la istituzione di centri di orientamento professionale, che assolvono i seguenti compiti:

a) osservazione o individuazione dei bisogni e delle capacità personali;

b) definizione dei programmi di riadattamento;

c) promozione attitudinale o prima formazione;

d) inserimento in corsi di formazione professionale o speciali o in attività lavorative adatte.

4. I corsi ed i centri di cui al comma 3 hanno altresì il compito di fornire ogni indicazione utile all'*iter* formativo dei lavoratori invalidi, per i quali non sia immediatamente possibile definire le attitudini, le capacità e la collocazione lavorativa o scolastica. La loro attività si svolge, per i problemi di comune competenza, in collaborazione con i distretti scolastici ed i servizi socio-sanitari.

5. I centri di orientamento professionale, di cui almeno uno deve essere istituito in ogni provincia, sono creati direttamente dagli organismi a ciò preposti o mediante convenzione con enti, associazioni o società, che non perseguano fini di lucro, promosse dai sindacati, dalle associazioni di rappresentanza o di tutela degli invalidi o dalle associazioni di volontariato.

6. La durata dell'orientamento non può superare quella di un normale corso formativo. I corsi di orientamento si avvalgono di mezzi e modalità specifiche relative alla organizzazione, che deve prevedere supporti assistenziali alla didattica individualizzata, speciali strumentazioni ed esperienze di periodi di inserimento lavorativo guidato.

7. Presso centri di formazione o di orientamento, opportunamente scelti, possono essere create apposite strutture,

volte ad individuare profili professionali e settori lavorativi in cui l'impiego dei lavoratori sia più favorevole.

8. Le aziende possono stipulare, a norma di legge, contratti di apprendistato con giovani invalidi di età non superiore ai venticinque anni, nonché di formazione lavoro e di formazione sul lavoro con lavoratori di cui all'articolo 1, al termine dei quali ha luogo l'assunzione definitiva.

9. Il lavoratore invalido che, avviato ad un corso di formazione, riqualificazione, od orientamento professionale o ad attività di riabilitazione o riadattamento a norma dell'articolo 16, non lo frequenti o non vi partecipi con normale assiduità rimane iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, ma il suo avviamento al lavoro non potrà essere effettuato fino a quando non abbia partecipato alle attività predette.

TITOLO II.

ORGANI E MODALITÀ DEL COLLOCAMENTO

CAPO I.

ORGANI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO.

ART. 13.

*(Sottocommissione centrale
per il collocamento obbligatorio).*

1. La Sottocommissione centrale per il collocamento obbligatorio, costituita a norma dell'articolo 18 della legge 2 aprile 1968, n. 482, dura in carica 3 anni. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. Essa è convocata almeno una volta ogni 3 mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 14.

*(Commissioni regionali
per il collocamento obbligatorio).*

1. È costituita, presso ogni ufficio regionale del lavoro, la commissione regionale per il collocamento obbligatorio, composta: dal direttore dell'ufficio regionale, o da un suo delegato, che la presiede; da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni; dai rappresentanti degli enti e delle associazioni, presenti a livello regionale, che rappresentano i cittadini soggetti dei diritti garantiti dalla presente legge. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. La commissione è nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e dura in carica tre anni. Essa è convocata almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La commissione regionale:

a) formula proposte ed esprime pareri al comitato regionale per l'impiego ed ai competenti assessorati regionali sui programmi di riabilitazione, di riadattamento, di formazione, di riqualificazione professionale di cui all'articolo 12;

b) esamina e trasmette ai competenti organi i pareri e le proposte in materia di formazione professionale e sanitaria formulate dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio;

c) esprime parere sulla utilizzazione dei mezzi finanziari del Fondo sociale europeo;

d) esprime parere sulle domande di compensazione di cui all'articolo 11.

ART. 15.

*(Commissioni provinciali
per il collocamento obbligatorio).*

1. È costituita in ogni provincia, presso l'ufficio del lavoro e della mas-

sima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che la presiede, da due rappresentanti dei lavoratori e da due dei datori di lavoro, designate dalle rispettive organizzazioni sindacali e imprenditoriali, da un operatore della formazione professionale, delegato dalla regione e da sei rappresentanti, a turno, delle organizzazioni di categoria, aventi nella provincia una adeguata rappresentatività. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. La commissione è nominata con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e dura in carica tre anni.

3. La commissione è convocata dal presidente almeno una volta ogni tre mesi, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei commissari. Essa:

a) vigila sulla regolarità delle denunce di cui all'articolo 4 sulla tenuta delle apposite liste di collocamento e sulla regolare attuazione delle procedure previste dagli articoli 18 e 19;

b) esprime pareri di carattere organizzativo e tecnico sul servizio del collocamento obbligatorio ai competenti organi del Ministero del lavoro e proposte sui programmi formativi e riabilitativi o di sostegno alla commissione regionale per il collocamento obbligatorio;

c) fornisce ogni semestre tutti i dati relativi all'applicazione della presente legge all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

d) esprime parere, su richiesta dell'Ispettorato provinciale del lavoro, sulla definizione delle contravvenzioni di cui all'articolo 30.

ART. 16.

*(Commissione per l'orientamento
e l'integrazione lavorativa).*

1. La valutazione della residua capacità lavorativa dei soggetti di cui all'arti-

colo 1 nonché la indicazione, sulla base delle attitudini residue del lavoratore:

a) del posto di lavoro cui può essere avviato, e delle possibili specifiche mansioni, compatibili con le menomazioni di cui è portatore, cui può essere adibito;

b) la definizione di prestazioni e interventi formativi e di sostegno, cui può accedere, anche su sua richiesta, per facilitare e rendere permanente l'attività lavorativa sono determinate da una commissione per l'orientamento e l'integrazione lavorativa, costituita presso ogni ufficio provinciale del lavoro e nominata dal direttore dell'ufficio stesso.

2. La commissione per l'orientamento e l'integrazione lavorativa dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, o da un suo delegato che la presiede, da un medico del lavoro e, su designazione della regione, da un esperto della formazione professionale e da un ergonomo, nonché da un esperto, designato dalle associazioni di rappresentanza e tutela delle categorie.

3. La commissione può, se necessario, richiedere la consulenza di medici specializzati. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

4. Al fine di garantire la migliore utilizzazione delle capacità professionali del lavoratore invalido ed il suo pieno inserimento nelle attività cui deve essere avviato, la commissione, qualora il lavoratore stesso non possa essere adibito a specifiche mansioni o non possa svolgere particolari attività lavorative:

a) individua le professionalità compatibili con le menomazioni di cui esso è portatore e le relative mansioni, che può adeguatamente svolgere o che può acquisire attraverso la partecipazione a particolari attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale, riduzione e riabilitazione ovvero la stipulazione di contratti di apprendistato, formazione e lavoro o formazione sul lavoro;

b) definisce le modalità e le condizioni strumentali, assistenziali e di appoggio, per il suo inserimento lavorativo;

c) esprime parere, ove le condizioni di salute del lavoratore lo richiedono, sulla opportunità che lo stesso venga avviato ad una attività a tempo parziale;

d) trasmette la sintesi delle valutazioni, oltre che agli interessati, alle sezioni circoscrizionali competenti ed agli uffici provinciali del lavoro, ai fini della iscrizione nelle liste di collocamento e della formazione delle graduatorie.

5. Contro i risultati degli accertamenti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica. In questo caso l'interessato può farsi assistere da un esperto di propria fiducia.

ART. 17.

(Servizio di consulenza).

1. Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un servizio di consulenza a favore dei soggetti del collocamento obbligatorio in cui operano, per delega, tre fiduciari esecutivi, nominati all'unanimità in seno alla commissione di cui all'articolo 14.

2. Il servizio ha il compito di promuovere e facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

3. Svolge azione di consulenza a favore dei soggetti del collocamento obbligatorio.

4. Riferisce alla commissione di cui all'articolo 15 sulla sua attività e propone gli interventi da promuovere per garantire l'applicazione della presente legge.

5. L'ufficio provinciale del lavoro provvede a dotare il servizio di consulenza a favore dei soggetti del collocamento obbligatorio dei locali, delle attrezzature e del personale necessario.

CAPO II.

CONCORSI E MODALITÀ DEL COLLOCAMENTO.

ART. 18.

(Concorsi).

1. I soggetti di cui agli articoli 1 e 6, di età non superiore agli anni 45 possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione od ente pubblici siano banditi, purché in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge.

2. L'eventuale requisito della sana e robusta costituzione fisica previsto nei bandi di concorso non può comunque prevalere sulle disposizioni della presente legge.

3. Agli invalidi che ne facciano specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, l'amministrazione competente fornisce le necessarie attrezzature tecniche, predisponendo ogni altro accorgimento affinché il concorrente possa partecipare, in condizioni di effettiva parità con gli altri concorrenti, alle prove pratiche scritte e orali, anche nel caso che l'interessato non sia in grado, per *deficit* motori, di firmare o di scrivere di proprio pugno. A tal fine i bandi di concorso possono prevedere speciali prove o modalità di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri concorrenti.

4. I soggetti di cui al comma 1, che abbiano conseguito la idoneità nei pubblici concorsi possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purché siano disponibili i posti ad essi riservati ai sensi degli articoli 2 e 8.

5. Fermo restando l'obbligo della riserva di cui agli articoli precedenti, sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono punteggi aggiuntivi, precedenza a parità di punti o qualsiasi altro beneficio a favore dei soggetti di cui agli articoli 1 e 6, ad eccezione di quelli relativi agli

invalidi, vedove ed orfani di guerra per servizio e del lavoro.

6. Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel medesimo provvedimento che esso è stato emanato tenendo conto di quanto disposto, in materia di assunzioni, dalla presente legge.

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le norme procedurali per le denunce delle amministrazioni pubbliche e delle aziende private che operino in più province e regola le modalità delle compensazioni territoriali.

ART. 19.

(Modalità del collocamento).

1. Le commissioni e le sezioni circoscrizionali di collocamento esercitano le funzioni di cui alla presente legge con le modalità da essa previste e secondo i criteri stabiliti per il collocamento ordinario. Con gli stessi criteri esse procedono alla iscrizione in apposite liste di collocamento ed alla classificazione dei lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel fissare uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione di graduatorie, tiene conto anche del grado di riduzione della capacità lavorativa dei lavoratori interessati.

3. Non appena le pervenga la denuncia di cui all'articolo 9 la sezione circoscrizionale provvede a:

a) avviare i lavoratori richiesti nominativamente;

b) informare, con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro

e della previdenza sociale, i lavoratori iscritti nelle liste di cui al comma 1 ed aventi, oltre i requisiti previsti dagli articoli 1, 4, 5 e 6, le qualifiche, le professionalità, ed i profili richiesti, delle offerte di lavoro numeriche pervenute, in modo da consentire agli stessi di effettuare la scelta dell'azienda, della sede o dell'ufficio e del posto di lavoro cui essere avviati. Fra più richieste dello stesso posto di lavoro, prevale quella del lavoratore che ha il più elevato posto in graduatoria.

4. Gli invalidi, le vedove e gli orfani di guerra, per servizio e del lavoro hanno, a parità, precedenza nella graduatoria sugli altri soggetti iscritti, nella medesima lista.

5. La Sezione circoscrizionale, in mancanza di iscritti nella propria lista in possesso della qualifica, profilo, livello e fascia professionali richiesti, provvede affinché vengano informati, con le stesse modalità previste dal comma 3, i lavoratori in possesso dei predetti requisiti, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di una sezione viciniora o residenti nella stessa area urbana. Qualora non sia possibile avviare lavoratori con la professionalità richiesta, la sezione circoscrizionale avvia lavoratori, disponibili, della stessa o di altre circoscrizioni, sempre che risiedano nella stessa area urbana o siano in grado di raggiungere il luogo di lavoro nello stesso tempo ovvero, sentita la commissione per l'impiego, propone al privato datore di lavoro l'assunzione di giovani apprendisti o la stipulazione di contratti di formazione del lavoro o di formazione sul lavoro con soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.

6. Ove il datore di lavoro non provveda ad effettuare, nei termini, la comunicazione prevista dall'articolo 9 o non adempia all'obbligo della denuncia sancito dallo stesso articolo 9, ovvero non alleggi alla denuncia od alla comunicazione, prima menzionati, la indicazione nominativa dei lavoratori tutelati alla

cui richiesta ha facoltà di provvedere, la sezione circoscrizionale, previo accertamento del numero e della categoria dei lavoratori che l'azienda è tenuta ad assumere, dà corso alle procedure previste dal comma 3.

7. Nei confronti del lavoratore che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offertogli corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reinscrizione, la Commissione dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste.

8. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego sono tenute a fornire, ogni bimestre, i dati relativi all'applicazione della presente legge alle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio.

9. Contro i provvedimenti della commissione e della sezione circoscrizionale per l'impiego è data facoltà di ricorso anche da parte della commissione di cui al precedente articolo, alla commissione provinciale per l'impiego con la stessa disciplina prevista per il collocamento ordinario.

ART. 20.

(Elenco apprendisti invalidi).

1. La sezione circoscrizionale predispone e provvede a tenere un elenco dei soggetti di cui agli articoli 1 e 6, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che siano privi di qualificazione professionale e non frequentino corsi di istruzione scolastica. Detto elenco è finalizzato al collocamento obbligatorio dei soggetti di cui sopra in qualità di apprendisti presso le aziende a carattere industriale o artigianale le quali possono garantire una adeguata qualificazione professionale.

2. Gli apprendisti sono computati nell'aliquota dell'obbligo. Essi possono essere assunti anche in aziende che abbiano un numero di dipendenti inferiore alle 18

unità; in tal caso, gli oneri sociali fanno carico ai fondi per l'addestramento e l'istruzione professionale ed artigianale su richiesta degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

ART. 21.

(Accertamento della compatibilità tra invalidità e mansioni assegnate).

1. L'invalido o il datore di lavoro possono chiedere, sentita la rappresentanza sindacale aziendale, che venga accertato se il tipo e il grado della menomazione accertata siano compatibili con le mansioni affidate all'atto dell'assunzione o successivamente.

2. Tale accertamento deve essere eseguito da un collegio medico legale costituito con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, presso la commissione provinciale di cui all'articolo 15. All'accertamento può partecipare un sanitario designato dall'associazione od ente che esercita la rappresentanza o la tutela del lavoratore invalido.

3. Il giudizio tecnico-sanitario può essere impugnato solo in via giudiziale.

4. In ogni caso il datore di lavoro non può licenziare o sospendere il lavoratore invalido prima del giudizio definitivo.

CAPO III.

DEL RAPPORTO DI LAVORO.

ART. 22.

*(Modalità di esecuzione
e risoluzione del rapporto).*

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il normale trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a

darne comunicazione nel termine di dieci giorni, con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 9, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

3. In caso di riduzione di personale, il datore di lavoro è tenuto a rispettare gli obblighi occupazionali derivanti dalla presente legge in rapporto alla manodopera rimasta alle sue dipendenze.

4. Limitatamente al periodo nel quale ha effetto la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, l'obbligo di assunzione di cui alla presente legge è sospeso per l'unità produttiva nei cui confronti sono stati disposti i trattamenti predetti. Gli organi a cui compete la concessione dei trattamenti di integrazione salariale provvedono affinché questa non risulti discriminatoria nei confronti dei lavoratori assunti ai sensi della presente legge.

5. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con patto di prova, non può essere assunto come motivo di rescissione del rapporto la minore capacità del lavoratore, determinata dalle menomazioni di cui esso è portatore.

ART. 23.

(Conservazione del posto dei lavoratori).

1. I lavoratori che abbiano contratto una malattia professionale o subito un infortunio sul lavoro o per causa di servizio hanno il diritto alla conservazione del posto, senza oneri per l'azienda, sino a dopo la completa guarigione o la concessione della pensione di inabilità.

2. A tal fine, dopo che sia stato accertato che essi sono in grado di riprendere l'attività lavorativa, la commissione tecnica di cui all'articolo 4 procede alla individuazione delle professionalità compatibili con le menomazioni di cui l'invalido è portatore, o che può acquisire anche attraverso la partecipazione a corsi organizzati o procedimenti di riabilitazione o di rieducazione professionale, e

ne dà comunicazione al datore di lavoro. Questi è tenuto ad assegnare al lavoratore mansioni conformi alle indicazioni della commissione predetta, attribuendogli di preferenza e, se necessario attraverso una adeguata modifica del posto di lavoro, quelle precedentemente esercitate o quelle compatibili con le residue capacità lavorative ed il grado di rieducazione professionale degli interessati.

3. Ove ciò non sia possibile e il datore di lavoro ne dia adeguata documentazione, la Sezione circoscrizionale informa il lavoratore, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 19, delle richieste di assunzione di lavoratori aventi qualifiche, profili, livelli o fasce professionali compatibili con le menomazioni di cui esso è portatore, che siano pervenute ad essa o alla sezione circoscrizionale, nel cui territorio si trovino stabilimenti o sedi non difficilmente raggiungibili dalla località di residenza del lavoratore.

4. Sulla base delle sue scelte lo avvia, quindi, con precedenza, a norma dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, alla azienda o alla amministrazione prescelta.

5. I soggetti riassunti a norma del comma 2 conservano il trattamento economico e normativo di cui fruivano alla data dell'interruzione del rapporto di lavoro a causa dell'infortunio o della malattia invalidante, nonché i trattamenti previdenziali e assistenziali stabiliti dai rispettivi ordinamenti per l'ipotesi di invalidità contratta.

ART. 24.

(Riassunzioni).

1. Possono chiedere inoltre la riassunzione nella stessa azienda, ufficio o sede entro il termine di sei mesi dall'accertamento definitivo degli esiti dell'evento, i lavoratori che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 50 per cento, in pendenza di

rapporto di lavoro, per cause diverse da quelle previste dal comma 1 dell'articolo 22.

ART. 25.

(Anzianità e diritto alla pensione).

1. A tutti i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa o funzionale non inferiore ai due terzi, assunti obbligatoriamente a norma di legge, è concessa la possibilità di ottenere il collocamento a riposo con il riconoscimento, ai fini del diritto alla pensione e ad ogni altro effetto, di un aumento di servizio di cinque anni, sempre che non godano di condizioni di maggior favore.

ART. 26.

(Congedo per cure).

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, con una residua capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento, competono ogni anno un massimo di venti giorni di congedo retribuito, non frazionabile, quando su motivata prescrizione di un organo collegiale dell'unità sanitaria locale siano richieste cure riferite esclusivamente allo stato di invalidità.

2. Competono inoltre permessi straordinari retribuiti a quegli invalidi affetti da nefropatie o da microcitemia i quali devono attendere periodicamente a cure specifiche come l'emodialisi o trasfusioni periodiche.

3. Contro il diniego della concessione del periodo di cure, l'interessato può proporre documentato ricorso facendosi assistere da un medico di fiducia.

4. La retribuzione per i dipendenti delle aziende private, per quanto previsto nel presente articolo, è posta a carico degli enti previdenziali, che hanno facoltà di essere rappresentati per il controllo di merito negli organi di cui ai precedenti commi; analogo diritto di controllo nella

fase istruttoria hanno gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato.

TITOLO III.

MODALITÀ PER FACILITARE L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA

ART. 27.

(Cooperative integrate).

1. Lo Stato e le regioni favoriscono l'istituzione e lo sviluppo di imprese artigiane e produttive, soprattutto a carattere cooperativo, che si prefiggono come scopo l'inserimento lavorativo dei cittadini con una residua capacità lavorativa, per cause organiche o funzionali, non inferiore al 45 per cento, concedendo contributi per una quota parte degli interessi dei mutui contratti o da contrarre sia per l'avviamento, sia per lo sviluppo dell'attività, anche mediante contributi d'importo pari a tre volte la quota di capitale sociale versato.

2. Tali imprese devono in ogni caso avere alle loro dipendenze un numero di handicappati non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento dei propri dipendenti o socio-dipendenti.

3. Alle imprese, anche cooperative, che abbiano i requisiti di cui al comma 2 è riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una quota delle forniture da appaltare, sotto qualsiasi forma, dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali nella misura del 5 per cento, calcolate le detrazioni previste dalle vigenti leggi.

4. La percentuale è stabilita dalle pubbliche amministrazioni interessate o sull'importo di ciascun lotto di fornitura o sul prevedibile fabbisogno globale nell'arco di un biennio, qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo.

5. È fatto divieto alle imprese cooperative di dare in appalto, in tutto o in parte, l'esecuzione delle forniture assunte ai sensi della presente legge.

6. Le imprese cooperative di cui al presente articolo beneficiano della fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28 e sono esenti dal pagamento dell'IVA, relativamente all'acquisto dei prodotti di lavorazione.

ART. 28.

*(Contributi compensativi
per consentire l'attività lavorativa).*

1. Il lavoratore invalido, con una diminuzione della capacità lavorativa superiore a due terzi, che eserciti attività professionali o di lavoro dipendente e che dimostri che il loro esercizio impone spese reali supplementari derivanti dalla sua invalidità o con essa connesse, non sostenute dai lavoratori validi, che esercitino la stessa attività, ha diritto a contributi compensativi.

2. Tali contributi sono erogati dai comuni, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e possono essere attribuiti sia per le spese correnti e ordinarie sostenute per recarsi al posto di lavoro, sia per le spese eccezionali come l'acquisto e l'adattamento a credito o in contanti di macchine e strumenti che permettano l'esercizio della attività lavorativa o professionale, ovvero l'adattamento di una autovettura, sempreché trattisi di beni di esclusiva proprietà dell'interessato.

3. Le domande di contributo, corredate da fatture e documentazione giustificativa delle spese sostenute, sono indirizzate al sindaco che verifica la validità dei documenti, valuta, sentita l'amministrazione o l'azienda da cui il lavoratore dipende e, per quanto concerne le macchine, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'entità delle spese supplementari e stabilisce la percentuale del contributo e la sua periodicità.

4. Dai contributi ordinari per spese supplementari correnti sono esclusi i be-

neficiari dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18.

5. Dai contributi straordinari, fatta eccezione per quelli relativi all'adattamento di macchine e strumenti lavorativi, sono esclusi i possessori di un reddito personale superiore a 10 milioni annui, rivalutato ogni anno in base agli indici ISTAT sul costo della vita.

ART. 29.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali).

1. I privati datori di lavoro hanno diritto:

a) alla fiscalizzazione totale degli oneri sociali per ogni lavoratore invalido che, assunto in forza della presente legge, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento;

b) alla fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 30 per cento, quando il lavoratore invalido abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 40 per cento ma non inferiore al 20 per cento;

c) ad un contributo per le spese per le modificazioni necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dell'invalido e per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Il contributo alle spese di cui alla lettera c) del comma 1 è, previo parere della commissione di cui all'articolo 13, corrisposto dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

3. Ogni biennio la commissione tecnica per l'orientamento e l'integrazione lavorativa verifica, in relazione alla produttività e alle acquisizioni di abilità e di competenza del lavoratore invalido, la necessità di mantenere la fiscalizzazione totale o parziale degli oneri sociali.

ART. 30.

*(Eliminazione
delle barriere architettoniche).*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere approvati progetti di costruzione o di ristrutturazione di edifici o stabilimenti di lavoro in cui siano occupati più di 100 dipendenti, qualora i progetti non garantiscano l'accessibilità orizzontale e verticale per persone con ridotte o impedite capacità fisiche, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

TITOLO IV.

SANZIONI.

ART. 31.

(Contravvenzioni).

1. I soggetti obbligati che non provvedano ad effettuare nei termini le denunce di cui all'articolo 9 o che presentino denunce infedeli sono puniti con una ammenda da lire 500.000 a lire 5 milioni.

2. I soggetti obbligati di cui agli articoli 2, 3 e 7, i quali non effettuino le comunicazioni previste dall'articolo 9 entro 30 giorni, ovvero non provvedano all'assunzione dei lavoratori avviati dai competenti organi del collocamento sono puniti con una ammenda da lire 15.000 a lire 45.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto lavorativo riservato e non coperto.

3. I privati datori di lavoro che non ottemperino alle disposizioni della presente legge, per le quali non siano previste apposite sanzioni, sono puniti con una ammenda da lire 100.000 a lire 300.000.

4. I funzionari delle amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici, responsabili delle direzioni e degli uffici del

personale i quali, dopo sessanta giorni dalla diffida della commissione provinciale competente per territorio, non ottemperino alle disposizioni di legge in materia di assunzioni obbligatorie, sono denunciati all'autorità giudiziaria per il perseguimento di eventuali responsabilità.

5. Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere ovvero procuri o tenti di procurare, con mezzi fraudolenti, una occupazione ai sensi della presente legge, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 32.

(Definizione delle contravvenzioni).

1. Le contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere definite in via amministrativa dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

2. L'Ispettorato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 13, determina la somma dovuta, ai sensi del comma 1, con decisione definitiva, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, con facoltà di ridurre l'importo fino alla metà, ma comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti.

3. Per i recidivi nella contravvenzione di cui al comma 1 dell'articolo 30 l'ammontare delle somme non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione; in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito nel comma precedente.

4. Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione; in mancanza, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria, non oltre 60 giorni dalla scadenza di tale termine.

ART. 33.

(Devoluzione delle ammende).

1. Il ricavato delle ammende previste dalla presente legge è versato alle regioni

e da queste ripartito fra i comuni. Esso è utilizzato per i fini previsti dagli articoli 12, 27 e 29, comma 1, lettera c).

TITOLO V.
NORME TRANSITORIE
E FINALI

ART. 34.

(Norme transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano sino al 30 dicembre 1987 ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della medesima legge il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, anche se la loro residua capacità lavorativa accertata sia superiore al 55 per cento.

2. Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già obbligatoriamente assunti, sono mantenuti in servizio e computati anche se superino il numero di unità da occupare in base alle quote stabilite dalla presente legge.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

ART. 35.

(Finanziamento).

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento delle commissioni provinciali, nonché alle spese generali di esercizio delle funzioni attive, si provvede con apposito stanziamento sul capitolo 1250 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale pari a lire 4 miliardi annui.

2. Lo Stato concorre inoltre alla fiscalizzazione degli oneri sociali nei casi previsti, al finanziamento dei contratti di formazione-lavoro, al finanziamento dei centri di orientamento professionale, alle

facilitazioni strumentali e ambientali per gli invalidi e allo sviluppo della cooperazione integrata con un stanziamento di lire 50 miliardi.

3. I fondi, fatta eccezione per quelli necessari alla fiscalizzazione, sono ripartiti fra le regioni secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 36.

(Vigilanza).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per mezzo del competente Ispettorato del lavoro.